

CAMBIANO LE REGOLE PER L'IMBALLAGGIO E L'ETICHETTATURA DEI RIFIUTI IN DEPOSITO TEMPORANEO

A cura dell'ing. Giovanni Maione

Tra le pieghe delle modifiche introdotte dal secondo decreto correttivo vogliamo approfondire un aspetto che avrà ricadute gestionali non trascurabili sugli adempimenti a carico delle imprese. Ci riferiamo, nello specifico, all'art. 183, c. 1, lett. m, punto 4, che, per effetto delle modifiche introdotte dal Dlgs 4/08, cambia radicalmente la disciplina sulle modalità di imballaggio ed etichettatura dei rifiuti in deposito temporaneo presso i produttori. Analizziamo la problematica nel dettaglio rimarcando, in proposito, che va posta adeguata attenzione sugli aspetti sostanziali e non formali della questione in quanto espongono gli operatori al rischio di incidenti.

La situazione precedente all'entrata in vigore del decreto correttivo

Va opportunamente evidenziato che la precedente formulazione risultava alquanto lacunosa poiché conteneva generici rimandi alla normativa vigente¹, laddove l'analisi di detta normativa rivela che non esiste una disciplina organica in materia di imballaggio ed etichettatura dei rifiuti. Tale situazione poneva, in effetti, seri problemi applicativi agli operatori del settore. Infatti le disposizioni di cui al punto 2.3.1 della Delibera Comitato Interministeriale del 27/07/1984² si

¹ "devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi". (Art. 183, c. 1 lett. m) punto 5)

^{1,} lett. m), punto 5).

² "Sui contenitori dei rifiuti tossici e nocivi - colli o mezzi di trasporto - oltre alle etichettature previste dalle norme ADR devono essere in ogni caso apposti:

a) sui mezzi di trasporto, una targa di metallo di lato di cm 40, a fondo giallo, recante la lettera R di colore nero, alta cm 20, larga cm 15, con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile;

b) sui colli una etichetta inamovibile o un marchio a fondo giallo aventi le misure di cm 15 x 15, recanti la lettera R di colore nero, alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. I colori delle targhe, dell'etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI".



applicano esclusivamente alla fase di trasporto³ mentre le generiche indicazioni di cui al punto 4.1.5⁴ della cennata delibera valgono per lo stoccaggio dei rifiuti inteso come fase di gestione⁵.

La situazione alla luce della nuova definizione di deposito temporaneo

Osserviamo preliminarmente che sarebbe stato più corretto, nel riformulare il citato punto, inserire un rimando alla disciplina sull'imballaggio e l'etichettatura di "sostanze <u>e preparati pericolosi</u>" dal momento che, in linea generale, i rifiuti si presentano sotto forma di miscela.

Aggiungiamo poi che, fatta salva la previsione espressa di cui all'art. 183, le norme in materia di imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi non si applicano ai rifiuti. Infatti il Dlgs 52/97 esclude dal campo di applicazione le "miscele di sostanze in forma di rifiuti" ed il Dlgs 65/2003 non si applica ai "miscugli di sostanze che si presentano sotto forma di rifiuti" Dunque le relative disposizioni sono applicabili esclusivamente al raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo di produzione degli stessi, mentre, in linea generale, è fatta salva la non applicabilità della disciplina sull'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi nelle successive fasi di gestione. Con la singolare conseguenza che la norma introduce un più stringente regime in un momento propedeutico alla gestione dei rifiuti e che lo stesso non rappresenta, invece, un vincolo cogente nella fase di gestione vera e propria (raccolta, trasporto, recupero o smaltimento), e segnatamente nelle operazioni di messa in riserva e deposito preliminare. Tale fattispecie, peraltro, è disciplinata, per la messa in riserva di rifiuti pericolosi sottoposta a procedura agevolata, dalle norme tecniche individuate nell'allegato 3 al DM 161/2002⁹.

³ Resta inteso che si applicano, nel caso di trasporto di rifiuti di merci pericolose, anche le relative disposizioni di cui alla parte quarta ed alla parte quinta dell'accordo ADR.

⁴ "Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione".

⁵ Nella delibera si distingue tra "*stoccaggio definitivo*" che corrisponde agli impianti di discarica e "*stoccaggio provvisorio*" corrispondente all'attuale operazione di deposito preliminare.

⁶ Si definiscono sostanze: "gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per mantenere la stabilità dei prodotti e le impurezze derivanti dal procedimento impiegato, ma esclusi i solventi che possono essere eliminati senza incidere sulla stabilità delle sostanze e senza modificare la loro composizione". (Dlgs 52/97, art. 2, c.1, lett. a), mentre per preparati si intendono: "le miscele o le soluzioni costituite da due o più sostanze". (Dlgs 52/97, art. 2, c.1, lett. b).

⁷ Dlgs 52/97, art. 1, c.2, lett. c).

⁸ Dlgs 65/2003, art. 1, c.5, lett. c).

⁹ In tema di etichettatura il DM prescrive che le "aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportanti i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati".



Naturalmente in tutti gli altri casi è facoltà del soggetto che rilascia l'autorizzazione prevedere, tra le prescrizioni a carico del gestore, specifiche disposizioni in materia di imballaggio ed etichettatura. La problematica meriterebbe ulteriori approfondimenti, che esulano dai limiti del presente intervento, in quanto andrebbe correttamente raccordata alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, che impone precisi obblighi in materia di informazione degli operatori, anche tramite etichettatura, sui rischi derivanti dall'interazione con determinate sostanze.

Nelle more dell'emanazione di appositi decreti ministeriali che fissino le modalità di gestione del deposito temporaneo per alcune categorie di rifiuto (Dlgs 152/06, art. 183, c. 1, lett. m, punto 5), la disciplina vigente è dunque la seguente:

	Sostanze	Preparati
	Dlgs 52/97	Dlgs 65/2003
Imballaggio	Art. 19	Art. 8
		Art. 9
Etichettatura	Art. 20	All. IV, parti A, B, C
		All. VII, parti A, B, C, D
Applicazione dei requisiti	Art. 21	Art. 10
per l'etichettatura	Tab. A	Art. 10
Deroghe alle norme di etichettatura e imballaggio	Art. 22	Art. 11

Cenni sulla classificazione dei rifiuti pericolosi

Come noto, la classificazione di pericolosità dei rifiuti è effettuata sulla base dei criteri della direttiva 91/689 e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, in alcuni casi, della concentrazione delle sostanze pericolose in essi contenute. I metodi da utilizzare per le analisi dei rifiuti ai fini della caratterizzazione di pericolosità sono quelli descritti nell'allegato V alla direttiva 67/548/CEE come modificata dalla direttiva 84/449/CEE e dalle successive direttive di adeguamento al progresso tecnico. La classificazione dei rifiuti pericolosi, pur prendendo le mosse dai criteri di concentrazione previsti dalla direttiva 67/548/CEE "concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative relative alla classificazione,



all'imballaggio e alla etichettatura delle sostanze pericolose", se ne discosta ,tuttavia, per diversi aspetti determinando una situazione di non completa sovrapponibilità tra le norme ed, in ultima analisi, problemi applicativi di non agevole risoluzione.

Infatti in relazione alle caratteristiche di pericolo H1 (esplosivo), H2 (comburente), H9 (infettivo), H12 (sostanze che a contatto con l'aria, l'acqua, o un acido sprigionano gas tossici), H13 ed H14 (ecotossico) la scelta del legislatore comunitario, nella compilazione dell'elenco dei rifiuti, è stata quella di ritenere alcuni rifiuti pericolosi per provenienza, indipendentemente dal superamento di limiti di concentrazione ricavabili nelle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze e preparati pericolosi. Si possono conseguentemente presentare casi di rifiuti individuati come pericolosi (per l'assenza di codice a specchio), non classificabili come pericolosi ai sensi delle norme sull'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi. In queste circostanze non trova applicazione quanto disposto dal novellato Dlgs 152/06 per l'impossibilità di una corretta attribuzione della caratteristica di pericolo e delle relative frasi di rischio.

Analoghi problemi operativi si riscontrano nel caso di rifiuti costituiti da oggetti, per i quali non risulta applicabile la normativa in esame.

L'etichettatura delle sostanze pericolose

Nei casi testé esaminati, ove gli accertamenti analitici ovvero l'analisi delle schede di sicurezza dei prodotti, evidenzi la presenza di rischi secondo i criteri dettati dalle norme in materia di imballaggio ed etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, ogni imballaggio deve recare un etichetta che informi sui potenziali rischi connessi con la manipolazione ed utilizzazione dei rifiuti conforme ai decreti richiamati in precedenza e che contenga, tra l'altro, il corrispondente simbolo o simboli di pericolo individuato tra i seguenti:

Significato	Simbolo	Pericolo	Significato	Simbolo	Pericolo
Esplosivo	E	Prodotti che possono esplodere in determinate condizioni.	Comburente	0	Sostanze ossidanti che possono infiammare materiale combustibile o alimentare incendi già in atto, rendendo più difficili le operazioni di spegnimento
Estremamente infiammabile		Liquidi con punto di infiammabilità	Facilmente infiammabile	F	Sostanze infiammabili: prodotti chimici infiammabili all'aria.



	F+	inizio ebollizione non superiore a 35°C Sostanze gassose che a contatto con l'aria a temperatura ambiente e a pressione atmosferica standard si infiammano spontaneamente			Sostanze sensibili all'umidità: prodotti chimici che a contatto con l'acqua reagiscono violentemente formano rapidamente gas infiammabili. Liquidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C. Sostanze solide che si infiammano facilmente dopo breve contatto con una fonte di accensione
Molto tossico Tossico	T+ e T	Sostanze molto pericolose per la salute, per inalazione, ingestione o contatto con la pelle, e che possono anche causare la morte. Possibilità di effetti irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o prolungate.	Nocivo	Xn	Nocivo per inalazione, ingestione o contatto con la pelle. Possibilità di effetti irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o prolungate.
Corrosivo	C	Prodotti chimici che per contatto distruggono sia tessuti viventi che attrezzature.	Irritante	Xi	Sostanze che possono avere effetto irritante per pelle, occhi ed apparato respiratorio
Pericoloso per l'ambiente	N	Sostanze nocive per l'ambiente acquatico (organismi acquatici, acque) e per l'ambiente terrestre (fauna, flora, atmosfera), o che a lungo termine hanno effetto dannoso			

Le dimensioni dell'etichetta devono corrispondere ai seguenti formati:

Capacità dell'imballaggio	Formato dell'etichetta
Inferiore o pari 3 l.	23 x 74 mm
Superiore a 3 l.	74 x 105 mm



Capacità dell'imballaggio	Formato dell'etichetta
Superiore a 50 l.	105 x 148 mm
Superiore a 500 l.	Almeno 140 x 210 mm

Ogni simbolo deve occupare almeno un decimo della superficie dell'etichetta ed essere di almeno un centimetro quadrato. L'etichetta deve aderire con tutta la sua superficie all'imballaggio che contiene direttamente la sostanza.

Giovanni Maione

Pubblicato il 22 marzo 2008